

XII LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale **n. 154**

Seduta pomeridiana del 11 giugno 2020

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Dario LOCCHI, segue Daniela ALZETTA.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 14.57.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 154<sup>a</sup> seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 152; qualora non fossero sollevate eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo il Presidente della Regione Fedriga.  
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, **al punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

**Seguito della discussione sul disegno di legge**

“Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, risorse agroalimentari e forestali, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale e sanità (Legge regionale multisettoriale) **(93)**

(Relatori di maggioranza: **BORDIN, NICOLI, SIBAU**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI, SERGO, HONSELL**)

Il consigliere BOLZONELLO, chiesta ed ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, tiene a puntualizzare che quello che è accaduto nella seduta antimeridiana sull’emendamento 49 bis.1 del Relatore di minoranza Moretti, che è stato dichiarato inammissibile per la mancanza della relazione tecnico-finanziaria, è stato dovuto ad un errore di numerazione degli emendamenti da parte degli uffici del Consiglio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ammesso che si è trattato di un misunderstanding, comunica che all’articolo 26 è stato presentato il seguente emendamento:

*NICOLI, PICCIN,*

*Emendamento modificativo (26.1)*

*<<Al comma 2 dell’articolo 1.1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), così come inserito dall’articolo 26, dopo le parole “tramite stipula di una convenzione,” aggiungere le seguenti parole “senza oneri per l’Amministrazione regionale,”>>.*

*NOTA: L’emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.*

Il Relatore di maggioranza NICOLI illustra tale emendamento.

Dopo gli interventi, nel successivo dibattito, del Relatore di minoranza MORETTI e dell’assessore GIBELLI, l’assessore ROBERTI, chiesta ed ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, chiede alla Presidenza una breve sospensione della seduta.

Poiché nessuno si oppone, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 15.11.

La seduta riprende alle ore 15.24.

Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, dà la parola al Relatore di maggioranza NICOLI, il quale ritira l'emendamento 26.1.

L'articolo 26, che a questo punto non presenta emendamenti, posto in votazione, viene approvato.

Gli articoli 27, 28, 29, 30 e 31, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, vengono approvati.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 31 bis:

**BORDIN, BUDAI**

Emendamento aggiuntivo (31 bis.1)

<<Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31 bis

*(Proroga convenzioni gestione impianti sportivi)*

*1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), i rapporti di concessione o le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 o già scaduti alla data del 23 febbraio 2020, possono essere prorogati, nelle more dell'emanazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari e della disciplina regionale sulle modalità di affidamento, ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), previo accordo tra le parti, fino al 31 dicembre 2021.*

*NOTA: il presente emendamento non comporta oneri finanziari, né in termini di minori entrate, né di maggiori spese, a carico del bilancio regionale.*

*RELAZIONE: Come noto, l'emergenza sanitaria in corso ha bloccato le manifestazioni e le attività e sportive oltre all'accesso a tutti gli impianti sportivi regionali.*

*In tale contesto anche le amministrazioni comunali hanno dovuto tenere conto dell'emergenza in corso, pertanto, l'attività ordinaria è stata notevolmente rallentata e, in prossimità delle prime riaperture degli impianti sportivi, è emerso il problema legato alla scadenza, nel corso del 2020, delle convenzioni/concessioni per la gestione di detti impianti. Il rallentamento delle attività amministrative ordinarie non ha sempre consentito un tempestivo avvio delle procedure di evidenza pubblica per i nuovi affidamenti, complice anche la necessaria previa adozione di nuove regole sull'individuazione dei soggetti affidatari e sulle modalità di affidamento.*

*La norma, pertanto, si rende opportuna per dare la possibilità ai Comuni di non sospendere il servizio per l'anno in corso, consentendo altresì all'Ente locale di pianificare compiutamente nel corso dell'anno 2021 le nuove convenzioni che intenderà porre in essere sulla base delle nuove regole.*

Il Relatore di maggioranza BORDIN illustra tale emendamento.

Intervengono, quindi, nel successivo dibattito, i consiglieri MARSILIO, TOSOLINI, IACOP (il quale chiede alla Presidenza e agli uffici una verifica sull'ammissibilità di tale emendamento per incompetenza della Regione a legiferare in materia), cui replica subito il PRESIDENTE (il quale ritiene che la competenza ci sia), l'assessore GIBELLI, il consigliere BOLZONELLO, nuovamente il PRESIDENTE (il quale conferma che a suo avviso l'emendamento è ammissibile) e nuovamente, irrisolto, il consigliere BOLZONELLO.

Prendono, quindi, la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (contrario), SERGO e MORETTI (il quale preannuncia la non partecipazione al voto del proprio Gruppo) i Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli).

L'emendamento 31 bis.1, istitutivo dell'articolo 31 bis, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 31 ter:

*MORETTI, BOLZONELLO, DA GIAU, IACOP, SANTORO*

*Emendamento aggiuntivo (31 ter.1)*

*<<Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente nuovo articolo:*

*Art. 31 bis*

*1. Al fine di sostenere e valorizzare l'attività svolta dalle Associazioni sportive dilettantistiche del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura massima di 3.000 euro, alle Associazioni sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia affiliate alle Federazioni sportive nazionali che, nel corso del periodo dal mese di marzo a giugno 2020, abbiano dovuto sospendere le proprie attività in ottemperanza ai DPCM e Ordinanze regionali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che abbiano comunque sostenuto spese di funzionamento documentabili.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di attività sportive e ricreative entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della stessa. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione della spesa.*

*3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n 06 – Programma n. 01 – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 – 2022, capitolo di nuova istituzione."*

*Copertura da:*

*Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI*

*Programma: 03 ALTRI FONDI*

*Titolo: 1 SPESE CORRENTI*

*Capitolo*

-----  
| 2020:    - 700.000    | 2021:    -----    | 2022:    -----    |

-----  
*CAPITOLO 970088: FUTURI INTERVENTI LEGISLATIVI*

*- 700.000,00 euro per l'anno 2020*

NOTA ILLUSTRATIVA: L'emendamento propone un contributo straordinario volto a sostenere e valorizzare le associazioni sportive dilettantistiche del territorio regionale che a seguito della sospensione dell'attività a causa dell'emergenza da Covid-19 hanno dovuto comunque sostenere spese non eliminabili e comprimibili per il proprio funzionamento e mantenersi comunque in attività.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra tale emendamento.

Dopo gli interventi, nel successivo dibattito, del Relatore di maggioranza NICOLI, dell'assessore GIBELLI (contraria) e del Relatore di minoranza HONSELL (favorevole), il Relatore di minoranza MORETTI ritira tale emendamento.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 31 quater:

**BERNARDIS**

*Emendamento aggiuntivo (31 quater.1)*

*<<Dopo l'articolo 31 ter, inserire il seguente:*

*Art. 31 quater*

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4/2001)*

*1. Al comma 66 dell'articolo 6 (Finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e dello sport) della Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2001) apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire la lettera f-ter) con la seguente lettera:*

*f ter) sostenere con appositi contributi le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo, della ricerca scientifica e in altri ambiti della vita sociale rilevanti per la politica linguistica;*

*b) dopo la lettera f quater) aggiungere le seguenti lettere:*

*f quinquies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento dei soggetti di cui all'articolo 6 della Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 per l'attuazione dell'articolo 10 della medesima legge;*

*f sexies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento degli operatori economici e sociali aventi sede nel territorio di cui all'articolo 5 della Legge regionale 22 marzo 1996, n.15, finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attività economiche e sociali;*

*f septies) sostenere con appositi contributi le attività di studio e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte da Università o enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea;>>.*

*NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri, maggiori spese o minori entrate, a carico del bilancio regionale.*

*NOTA: La modifica introdotta dalla lettera a), consistente nella sostituzione della previgente lettera f-ter), estende i settori finanziabili per comprendervi anche altri ambiti rilevanti per la politica linguistica (ad esempio, le nuove tecnologie e i social media).*

*L'introduzione della lettera f-quinquies) è mirata invece a dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.), secondo cui nel territorio friulanofono i cartelli, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative, nonché la segnaletica stradale, le scritte esterne, i supporti visivi e i mezzi di trasporto dei soggetti pubblici devono essere corredati della traduzione in lingua friulana. Finora, a causa di un lungo periodo di forte contrazione della spesa pubblica, che si prevede possa peggiorare a seguito dell'Emergenza Covid-19, soprattutto per gli enti locali non è stato possibile operare i dovuti investimenti per garantire l'applicazione della norma.*

*Lo scopo della neo-introdotta lettera f-sexies) consiste invece nel contribuire alle spese di investimento che sempre più imprese del territorio sostengono per utilizzare la lingua friulana nelle insegne commerciali e in altri supporti visivi presso i propri stabilimenti. Con tale norma si consente all'ARLeF di poter concedere contributi a tal fine ai predetti enti, con fondi*

*propri dell'Agenzia, nel cui Bilancio rientreranno nel novero delle spese di investimento finanziabili ed impegnabili secondo le modalità definite dal vigente ordinamento in materia.*

*Da ultimo, l'introduzione della lettera f-septies) si rende necessaria al fine di consentire ad ARLeF il finanziamento anche di soggetti che operano al di fuori dei confini regionali o anche statali, i quali realizzano qualificate attività legate allo studio in ambito scientifico della lingua friulana, come ad esempio Università italiane o straniere.*

Il PRESIDENTE informa che tale emendamento è stato ricollocato al Capo IV e comunica, inoltre, che è stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 31 quinquies:

*POLESELLO, BASSO, TURCHET, MORAS, PICCIN, SINGH, ZANON, BOLZONELLO, BIDOLI, CAPOZZELLA, CONFICONI, DA GIAU*

*Emendamento aggiuntivo (31 quinquies.1)*

*<<Dopo l'articolo 31 quater inserire il seguente articolo:*

*Articolo 31 quinquies*

*(Contributo a favore del Comune di Fontanafredda per lo stadio Tognon)*

*1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Fontanafredda per gli interventi di completamento e adeguamento funzionale nonché per l'omologazione dell'impianto sportivo stadio Tognon di Fontanafredda.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata dalla documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002.*

*3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n.2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.*

*4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno per complessivi 600.000 euro per l'anno 2020 dalle seguenti missioni, programma e titoli per gli importi a fianco dei medesimi indicati:*

*a) missione 1, programma 6, titolo I (capitolo 1360): 100.000 euro;*

*b) missione 1, programma 3, titolo II, (capitolo 1486): 100.000 euro;*

*c) missione 1, programma 3, titolo I (capitolo 1474): 100.000 euro;*

*d) missione 1, programma 5, titolo I (capitolo 1376): 200.000 euro;*

*e) missione 1, programma 2, titolo I (capitolo 1454): 100.000 euro.>>*

Il PRESIDENTE precisa, altresì, che tale emendamento, a firma lunga e trasversale, è stato presentato fuori termine e che potrà essere trattato solo se nessuno solleverà eccezioni.

Poiché nessuno si oppone, il consigliere POLESELLO illustra tale emendamento.

Intervengono, quindi, nel successivo dibattito, nell'ordine, i consiglieri BOSCHETTI e MORETUZZO, il Relatore di minoranza HONSELL (contrario), i consiglieri DI BERT e PICCIN, il Relatore di maggioranza SIBAU e, per la Giunta, l'assessore GIBELLI (favorevole).

Prendono, quindi, la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (contrario), SERGO e MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli).

L'emendamento 31 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 31 quinquies, posto in votazione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Marsilio*).

Il consigliere BOLZONELLO, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla approvazione dell'emendamento appena votato.

Il consigliere SLOKAR, chiesta e ottenuta la parola, stigmatizza il voto contrario del Relatore di minoranza Honsell all'emendamento.

Il PRESIDENTE ricorda al consigliere Slokar che non è ammesso stigmatizzare il voto di alcuno poiché ognuno è libero di votare come vuole.

Al consigliere HONSELL, che chiede la parola per fatto personale, il PRESIDENTE ricorda che la parola per fatto personale viene data alla fine dell'argomento o alla fine della seduta, come previsto dal Regolamento.

Dopo uno scambio vivace, fuori microfono, tra il consigliere BORDIN e il consigliere HONSELL, quest'ultimo chiede le scuse dei consiglieri Slokar e Bordin.

Il PRESIDENTE, constatato che il clima in Aula non è sereno, sospende la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 16.31.

La seduta riprende alle ore 16.39.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, comunica che ora si passa a esaminare gli articoli di competenza dell'assessore Bini, quindi il Capo riferentesi al turismo.

La consigliera DAL ZOVO, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, chiede se è possibile avere l'elenco degli articoli di competenza dell'assessore Bini.

Il PRESIDENTE comunica, quindi, che saranno esaminati gli articoli 6 bis, 6 ter, 39 bis, 42 bis, 46 quater, 46 quinquies, 49 sexies, 49 septies e 53 quater.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

*MORETTI, BOLZONELLO, DA GIAU*

*Emendamento aggiuntivo (6 bis.1)*

*"Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

*<<Art 6 bis*

*(Contributi ai Comuni costieri per il recupero del materiale spiaggiato per l'anno 2019)*

*1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore dei Comuni costieri per le spese sostenute nell'anno 2019 per l'abbattimento degli oneri connessi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato articolo 5, comma 70, legge regionale 4/1999; articolo 3, comma 32, legge regionale 17/2008.*

2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso a seguito di apposita domanda del Comune, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, con le modalità previste dal regolamento attuativo approvato con DPRReg 361/Pres/2003 e succ. modifiche. ai fini della determinazione delle quote di riparto.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) – Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (S/9383)>>.”

NOTE: La Regione ha erogato con una certa costanza negli ultimi anni un contributo ai Comuni costieri per l'abbattimento degli oneri connessi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato. Il riparto, effettuato annualmente con delibera di Giunta in base a specifico regolamento, non è stato effettuato nel 2019. Con questa norma si intende recuperare l'annualità saltata in quanto il contributo abbatte i rilevanti costi per effettuare tale attività e innesca un effetto positivo per il comparto turistico per la miglior manutenzione dei litorali.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra tale emendamento.

Il PRESIDENTE rileva che l'emendamento testè illustrato ha contenuto analogo al seguente emendamento istitutivo anch'esso di un nuovo articolo:

NICOLI, PICCIN, MATTIUSI

Emendamento aggiuntivo (6 ter.1)

“1.Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo:

<<Art. 6 bis

(Misure a sostegno del settore turistico-balneare)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19 ed i suoi effetti negativi sull'economia regionale ed in particolare per il settore turistico-balneare, per l'annualità 2020 i Comuni costieri attendono alla raccolta e alla gestione dei materiali naturali e dei rifiuti spiaggiati nelle aree in concessione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni costieri interessati contributi fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri, le modalità e i limiti della concessione dei contributi nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (S/109373, S/8780, S/8557).>>.”

e invita, quindi, il presentatore a illustrarlo.

Il Relatore di maggioranza NICOLI illustra l'emendamento 6 ter.1 e, motivandone le ragioni, dichiara di ritrarlo per presentarlo in una occasione più appropriata.

Dopo la replica dell'assessore BINI, il quale motivandone le ragioni invita i presentatori a ritirare l'emendamento 6 bis.1, il Relatore di minoranza MORETTI dichiara di accogliere l'invito e ritira l'emendamento 6 bis.1.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

**TOSOLINI**

*Emendamento aggiuntivo (39 bis.1)*

*"1. Dopo l'articolo 39 (Modifiche all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002) del DDL 93 è aggiunto il seguente articolo:*

*<<Art. 39 bis*

*(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 6/2019)*

*1. Dopo il comma 8 dell'articolo 20 della Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), è inserito il seguente comma:*

*8 bis. Dopo la lettera e), del comma 1, dell'articolo 38 (Attività complementari all'alloggio e servizi diversi) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) è aggiunta la seguente lettera:*

*<<e bis) relativamente alle case per ferie e ai centri per soggiorni sociali di cui al comma 7 dell'articolo 32 (Definizione e tipologie), la messa a disposizione di una cucina per l'utilizzo comune, da parte dei singoli ospiti, nonché l'installazione di distributori automatici ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 1 gennaio 2002 n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).>>."*

*NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, né in termini di maggiori spese, né di minori entrate.*

*NOTA: con il presente emendamento si intende annoverare tra le possibili facoltà concesse nelle strutture ricettive a carattere sociale di cui all'art. 32 della l.r. 2172016, anche la messa a disposizione di una cucina per l'utilizzo comune, da parte dei singoli ospiti, nonché l'installazione di distributori automatici.*

e il seguente subemendamento:

**SERGO, DAL ZOVO CAPOZZELLA, USSAI**

*Subemendamento modificativo all'emendamento 39 bis 1 (39 bis.0.1)*

*"Art. 39 bis 1*

*(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 6/2019)*

*1. Alla fine della lettera e bis) del comma 1 dell'emendamento 39 bis 1 sono aggiunte le seguenti parole: <<, con priorità per quelli che distribuiscono prodotti tipici locali, biologici e plastic free>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.*

Il consigliere TOSOLINI illustra l'emendamento 39 bis.1.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra il subemendamento 39 bis.0.1.

Intervengono, in sede di parere, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si rimette alle valutazioni del Relatore di minoranza Moretti), SERGO e MORETTI (entrambi favorevoli all'emendamento e al

subemendamento), SIBAU, NICOLI (entrambi favorevoli all'emendamento e al subemendamento) e BORDIN (il quale si rimette alle valutazioni del Relatore di maggioranza Nicoli).

A questo punto, il Relatore di maggioranza SIBAU chiede di intervenire per correggere il proprio parere specificando di essere favorevole all'emendamento 39 bis.1 e contrario al subemendamento 39 bis.0.1.

Dopo il parer dell'assessore ROBERTI (che dichiara di condividere le ultime considerazioni del Relatore di maggioranza Sibau), il subemendamento 39 bis.0.1, posto in votazione, non viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto contrario della consigliera Spagnolo*).

L'emendamento 39 bis.1, istitutivo dell'articolo 39 bis, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

HONSELL, Relatore di minoranza  
Emendamento aggiuntivo (42 bis.1)

<<Art. 42 bis

(Scorrimento graduatorie art. 3 della legge regionale 7/2019)

<<1. La graduatoria delle domande ammissibili, con riferimento al decreto n. 1516/TERINF del 15 aprile 2020 emanato dalla Direzione Centrale infrastrutture e Territorio, è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 7974/S).>>.

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

7974 "CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI COMUNI CHE ABBIANO SEDE IN COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI PER L' ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI IMMOBILI PUBBLICI DESTIANTI A SEDE E DI IMMOBILI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI SAGRE, FESTE LOCALI E FIERE TRADIZIONALI ART. 3, COMMA 1, L.R. 3.5.2019 N. 7; ART. 3, COMMA 2, L.R. 3.5.2019 N. 7 COME MODIFICATO DA ART. 5, COMMA 65, LETTERA B), PUNTO o), ART. 5, COMMA 65, LETTERA C), PUNTO o), L.R. 27.12.2019 N. 24"

MISSIONE 07: TURISMO

PROGRAMMA 01: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

-----  
2020: +500.000 | 2021: -- | 2022: --|  
-----

Conseguentemente va apportata la seguente modifica:

CAPITOLI DI PRELIEVO (COPERTURA):

8258 "FINANZIAMENTO PER IL TRAMITE DI PROMOTURISMOFVG DEL PROGETTO "I FAVOLOSI ONU 17" REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI TURISMO CULTURALE ART. 2, COMMA 3, L.R. 27.12.2019 N. 24"

MISSIONE 07: TURISMO

PROGRAMMA 01: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 01: SPESE CORRENTI

-----  
2020: - 500.000 | 2021: -- | 2022: -- |  
-----

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra tale emendamento.

Interviene, in sede di discussione, il solo consigliere IACOP.

L'assessore BINI fa presente che il capitolo, a cui si riferisce l'emendamento, non ha fondi.

Il PRESIDENTE afferma che l'emendamento, quindi, non ha copertura.

Il Relatore di minoranza HONSELL si dice certo che la copertura c'è.

Il PRESIDENTE ribadisce che gli è stato riferito che il ragioniere ha azzerato il capitolo.

Il consigliere IACOP chiede di sapere con quale atto di variazione di bilancio è stato azzerato il capitolo.

Il PRESIDENTE ribadisce che la struttura afferma che il capitolo è azzerato, tuttavia decide di sospendere la seduta per approfondire la questione.

La seduta viene così sospesa alle ore 17.05.

La seduta riprende alle ore 17.09.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, comunica che l'emendamento 42 bis.1 viene accantonato in attesa di comunicazioni dalla Direzione.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

*BUDAI, BORDIN, GIACOMELLI, BASSO, BARBERIO*

*Emendamento aggiuntivo (46 quater.1)*

*"1. Dopo l'articolo 46 ter, è inserito il seguente:*

*<<Art. 46 quater*

*(Autorizzazione per estendere i contributi per interventi sulle sedi delle Pro Loco, delle parrocchie e delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro derivanti dall'applicazione delle misure di prevenzione epidemiologica)*

*1. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), l'Amministrazione regionale, in relazione alla mutata situazione degli interventi necessari al fine di assicurare le misure di prevenzione epidemiologica conseguenti all'emergenza Covid-19, è autorizzata a confermare, ai soggetti beneficiari, i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019 per interventi manutentivi, a favore di diversi interventi anche di ampliamento, da eseguirsi presso i medesimi immobili.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7/2019, presentano alla Struttura regionale competente, ove necessario, la domanda di conferma del contributo, indicando gli eventuali diversi interventi eseguiti o da eseguirsi al fine dell'adeguamento degli immobili alle misure di prevenzione epidemiologica.>>."*

NOTE: Il presente emendamento consente all'Amministrazione, ove necessario, di confermare i contributi in conto capitale già concessi ai sensi dell'art. 3 LR 7/2019 anche in favore di interventi diversi dalle semplici manutenzioni ed eseguiti sugli immobili destinati all'attività associativa o culturale per conformarli alle nuove misure di prevenzioni epidemiologica Covid-19.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale né minori entrate.

Il consigliere BUDAI, fuori microfono, dichiara di ritirare tale emendamento.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

MORETTI, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento aggiuntivo (46 quinquies.1)

Dopo l'articolo 46 quater è inserito il seguente:

<<Art. 46 quinquies

(Contributo straordinario alle sagre e feste locali e alle fiere tradizionali danneggiate dall'emergenza Covid-19 per l'anno 2020)

1. Al fine di sostenere l'attività svolta per l'organizzazione di sagre e feste locali e di fiere tradizionali, per le manifestazioni interrotte o sospese nel 2020 per effetto dei provvedimenti atti a contrastare l'emergenza Covid-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura massima di 5.000 euro, ai soggetti organizzatori che abbiano sostenuto spese documentate e non già coperte da altri contributi regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di turismo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della stessa. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base del numero dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) – Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, capitolo di nuova istituzione.

Copertura da:

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 03 ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

Capitolo

-----  
| 2020: - 200.000 | 2021: ----- | 2022: ----- |  
-----

CAPITOLO 970088: FUTURI INTERVENTI LEGISLATIVI

- 200.000,00 euro per l'anno 2020

NOTE: Nei primi mesi del 2020, i provvedimenti atti a contrastare l'emergenza sanitaria Covid-19 sono intervenuti in molti settori della vita pubblica e privata dei cittadini, e gli eventi e manifestazioni che richiamano molte persone hanno subito un immediato stop, con una casistica varia che va da manifestazioni che avevano già avviato l'iter di autorizzazione (con spese minime), a manifestazioni già autorizzate (e alcune già nella fase di allestimento) e sospese, a manifestazioni in corso di svolgimento per le quali le spese erano già state sostenute. Condividendo che l'aspetto sanitario prevale su tutto e ricordando che per le manifestazioni già inserite utilmente nei bandi regionali sono state prese misure ad hoc con i provvedimenti legislativi regionali emergenziali, si evidenzia che le manifestazioni non finanziate e danneggiate dall'emergenza Covid-19 rischiano di mettere in grossa difficoltà gli organizzatori, che nella gran parte dei casi sono associazioni o altri soggetti che non le realizzano a scopo di lucro ma per mantenere vive tradizioni locali o per autofinanziare la propria attività, solitamente

*con ricadute benefiche sui territori dove la esercitano per aspetti sociali, sportivi e culturali. Il rischio è che i danni economici patiti siano così rilevanti da creare una reale battuta d'arresto alla ripresa dell'attività.*

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra tale emendamento.

Dopo la replica dell'assessore BINI, il Relatore di minoranza MORETTI, motivandone le ragioni, dichiara di ritirare tale emendamento.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

*BORDIN, Relatore di maggioranza*

*Emendamento aggiuntivo (49 sexies.1)*

*"1. Dopo l'articolo 49 quinquies è inserito il seguente:*

*<<Art. 49 sexies*

*(Modifiche alla legge regionale 21/2016)*

*1. Al comma 12 bis, dell'articolo 22 (Definizioni), della Legge regionale n. 21/2016 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo le parole <<sono frazionabili,>> sono aggiunte le seguenti parole: <<anche mediante la loro vendita, totale o parziale,>>."*

*NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri, maggiori spese o minori entrate, a carico del bilancio regionale.*

*NOTA: nel contesto posto dalla legge regionale 21/2016 in materia turistica, l'art. 22 riguarda le strutture ricettive. Il presente emendamento intende comunque apportare al comma 12 bis dell'articolo 22 citato, una modifica di carattere prettamente edilizio, precisando che il frazionamento può avvenire anche mediante la vendita, totale o parziale, delle unità abitative, delle camere o delle suite, facenti parte del compendio immobiliare.*

Il Relatore di maggioranza BORDIN illustra tale emendamento.

Dopo gli interventi, in sede di discussione, del consigliere BOLZONELLO, del Relatore di minoranza SERGO e della consigliera SANTORO, il Relatore di maggioranza BORDIN, dopo aver risposto alle osservazioni svolte dai Consiglieri appena intervenuti, dichiara di ritirare l'emendamento per fare gli approfondimenti del caso.

A questo punto il PRESIDENTE comunica che si riprende l'esame dell'emendamento 42 bis, visto che l'emendamento, come è stato confermato dalla ragioneria, ha copertura finanziaria.

Il Relatore di minoranza HONSELL, dopo alcune considerazioni, comunica che ritira l'emendamento e lo trasformerà in un Ordine del Giorno.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

*GABROVEC*

*Emendamento aggiuntivo (49 septies.1)*

*"Dopo l'articolo 49 sexies è inserito il seguente:*

*<<Art 49 septies*

*(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3/2020)*

*1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:*

<<1.1. I contributi di cui al comma 1 vengono concessi anche alle aziende agricole che praticano la vendita diretta dei propri prodotti con somministrazione non assistita direttamente nella propria azienda.>>.

2. Al comma 1 bis dopo le parole <<al comma 1>> sono sostituite dalle parole <<ai commi 1 e 1.1>>.>>.”

NOTE: La modifica proposta introduce tra i beneficiari delle misure a sostegno delle attività produttive previste dall'art. 5 della legge regionale 3/2020 anche le imprese agricole che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti con somministrazione non assistita (es. osmizze, fresche...). Tali realtà rappresentano un'importante fonte di sostentamento per le piccole aziende a conduzione familiare promuovendo la vendita dei propri prodotti direttamente nella propria azienda con somministrazione non assistita. Esse sono rimaste chiuse per tutto il periodo primaverile, al pari delle altre tipologie ma non sono ricomprese nella tabella introdotta dalla delibera della Giunta regionale 779/2020 che definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi introdotti dalla norma.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

Il consigliere GABROVEC illustra, in lingua slovena, tale emendamento.

Dopo l'intervento del PRESIDENTE, che dà alcune delucidazioni sulla copertura finanziaria, interviene l'assessore BINI, il quale motivandone le ragioni chiede al presentatore di ritirare tale emendamento.

Il consigliere GABROVEC dichiara di ritirare l'emendamento, che comunque non trasformerà in un Ordine del Giorno.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

MAZZOLINI, BORDIN, DI BERT, GIACOMELLI, BARBERIO, PICCIN, NICOLI, BUDAI, SLOKAR, SIBAU, BOSCHETTI, MORANDINI

Emendamento aggiuntivo (53 quater.1)

1. Dopo l'articolo 53 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2016) del DDL 93 sono aggiunti il seguente capo e il seguente articolo:

<<Capo VII bis

Disposizioni in materia di turismo

Articolo 53 bis

(Modifiche alla legge regionale 21/2016)

1. Dopo l'articolo 69 bis (Contributi per la promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta) della Legge regionale 21/2016 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) sono aggiunti il seguente Capo e i successivi seguenti articoli:

<<Capo V

Interventi per la promozione della rete dei percorsi in mountain bike

Art. 69 ter

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di incentivare l'afflusso turistico nel territorio regionale, promuove la creazione, lo sviluppo e la rete dei percorsi in mountain bike costituita da strade, piste ciclabili, tracciati alpini e altri sentieri di montagna tra loro collegati che consentono la realizzazione di itinerari idonei alla fruizione ciclo-escursionistica.

2. La rete regionale dei percorsi in mountain bike è promossa come fattore di attrattiva turistica da Promoturismo FVG e dagli organismi previsti dalla legge regionale vigente per la promozione turistica.

*Art. 69 quater  
(Tipologie di percorsi)*

- 1. I percorsi destinati alla pratica della mountain bike sono itinerari all'aria aperta con finalità sportivo-ricreativa nonché con finalità di fruizione, valorizzazione e conoscenza delle risorse paesaggistiche, naturalistiche e storico-ambientali del territorio.*
- 2. I percorsi destinati alla pratica della mountain bike sono individuati tra le seguenti tipologie:*
  - a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade di larghezza superiore a 2,5 metri e con fondo, pendenza e ampiezza di curve che permettano il transito ad automezzi a trazione integrale quali jeep e simili;*
  - b) percorsi su sentieri o mulattiere: percorsi su strade a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali;*
  - c) percorsi su singola traccia (single track): percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, create e mantenute esclusivamente dal e per il passaggio delle mountain bike;*
  - d) bike park: aree con percorsi organizzati e/o strutture attrezzate per la pratica esclusiva o, nel caso di comprensori sciistici, stagionale, della mountain bike. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) può essere svolta solo in tali aree.*

*Art. 69 quinquies  
(Riconoscimento e mappatura dei percorsi)*

- 1. I Comuni e gli Enti di gestione e promozione del territorio, pubblici e privati, che, in qualità di gestori di percorsi esistenti destinati alle discipline di mountain bike ovvero di soggetti proponenti l'individuazione di nuovi percorsi tra quelli previsti all'articolo 69 quater, eccetto quanto previsto dall'articolo 69 sexies, relativamente ai Bike Park realizzati o da realizzare all'interno dei comprensori sciistici, presentano domanda alla Direzione regionale competente in materia di turismo per il loro riconoscimento.*
- 2. La Direzione regionale competente in materia di turismo, al fine di valutare le domande presentate, indice entro tre mesi una conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), alla quale partecipano, oltre alla struttura convocante, le Strutture regionali competenti in materia urbanistica, geologica, ambientale, di tutela del paesaggio e foreste, un rappresentante del soggetto proponente di cui al comma 1 e un rappresentante per ciascuno dei Comuni su cui passa il percorso oggetto di valutazione, se diverso dal proponente. La conferenza di servizi potrà valutare più domande.*
- 3. La conferenza di servizi prevista dal comma 2 si esprime in merito alla conformità del tracciato con quanto previsto dal comma 1, e alla compatibilità con la tutela geologica, ambientale, del paesaggio, del patrimonio forestale e con l'impostazione generale del piano regolatore generale.*
- 4. Se la conferenza di servizi prevista dal comma 2 si esprime favorevolmente a maggioranza dei presenti, il provvedimento di riconoscimento del percorso della Direzione regionale competente in materia di turismo sostituisce a tutti gli effetti ogni atto di assenso in materia geologica, ambientale, urbanistica, di tutela del paesaggio e foreste previsti dalle norme regionali vigenti, ivi compreso il titolo edilizio.*
- 5. La conferenza di servizi prevista dal comma 2 può subordinare l'efficacia del provvedimento di riconoscimento all'esecuzione di determinate prescrizioni e stabilire un termine per la loro esecuzione. In caso di mancata esecuzione delle prescrizioni entro il termine previsto, il provvedimento di riconoscimento perde efficacia e i soggetti che hanno presentato la domanda ai sensi del comma adottano i provvedimenti ripristinatori previsti dalla normativa vigente. È prevista una sola proroga adeguatamente motivata.*
- 6. È fatto obbligo ai soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 di assumere la*

gestione dei percorsi riconosciuti. La gestione può essere affidata ad altri soggetti pubblici o privati che, con i primi, abbiano stipulato specifica convenzione ovvero risultino aggiudicatari della concessione a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.

*Art. 69 sexies*

*(Bike park in comprensori sciistici)*

- 1. Ai fini della realizzazione dei "Bike Park", possono essere utilizzate anche le aree sciabili, le piste da sci e le zone urbanisticamente compatibili con le aree sciabili, come individuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 27/2016 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003), previa autorizzazione di Promoturismo FVG. I Bike park utilizzano prioritariamente le piste da sci esistenti e possono essere realizzati e gestiti dai titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste o da altri soggetti pubblici o privati che, con i primi, abbiano stipulato specifica convenzione.*
- 2. I gestori dei Bike park assicurano un'adeguata manutenzione del tracciato e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente causati dall'erosione del suolo, provocata dal continuo passaggio dei mezzi.*
- 3. I bike park sono adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo e sono interdetti all'escursionismo a piedi.*
- 4. Se il tracciato del Bike park attraversa altre infrastrutture viabili, le intersezioni sono adeguatamente segnalate a cura dei gestori sugli stessi tracciati e sull'infrastruttura attraversata.*
- 5. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna.*

*Art. 69 septies*

*(Caratteristiche dei tracciati, criteri generali per la realizzazione e regole di comportamento)*

- 1. La Giunta regionale, con proprio Regolamento, da adottare entro giorni 90 dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le tipologie, le caratteristiche e le limitazioni del transito sui percorsi di cui all'articolo 69 quater, i criteri di carattere generale per la realizzazione dei percorsi, la tipologia e le caratteristiche della segnaletica, nonché i divieti e le regole di comportamento cui i fruitori del servizio devono obbligatoriamente attenersi, al fine di tutelare la propria e l'altrui sicurezza durante la pratica delle attività sportive, di concorrere al preservamento dei luoghi attraversati e di garantire, su qualsiasi percorso, il rispetto dei territori e della fauna selvatica che popola gli stessi, ed indica, anche in relazione alla tipologia dei percorsi, eventuali obblighi di copertura assicurativa a carico dei gestori.*

*Art. 69 octies*

*(Interventi a sostegno dell'attività di realizzazione, manutenzione e gestione dei percorsi)*

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione, manutenzione e gestione della rete dei percorsi di mountain bike approvati dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 69 quinquies e per i bike park di cui all'articolo 69 sexies.*
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce a favore di ciascun soggetto richiedente un contributo massimo di 20.000 euro.*
- 3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con le modalità di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i termini di esecuzione delle attività e le modalità di rendicontazione della spesa.*
- 4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (Istituzione di nuovo*

capitolo con la denominazione" Contributi per la realizzazione e gestione di percorsi di mountain bike" IV livello PdC U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)

5. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante storno di 10.000 euro per l'anno 2020 dalla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (cap. 6931/S).>>.>>.

Nota: con il presente emendamento, nella prospettiva di valorizzare ulteriormente il turismo della montagna, per consentirne una maggiore piena fruibilità anche durante i mesi estivi, aprendola a quell'importante settore economico e sportivo che si va sempre più affermando nell'ampia categoria del cicloturismo, intende promuovere lo sviluppo e la rete dei percorsi in mountain bike costituita da strade, piste ciclabili, tracciati alpini e altri sentieri di montagna tra loro collegati, che consentono la realizzazione di itinerari idonei alla fruizione ciclo-escursionistica.

Questo ampliamento dei percorsi ciclabili, unito al loro collegamento in una rete organica, riconosciuta, riconoscibile, chiaramente identificata e sicura, atta a valorizzare e promuovere l'intero comprensorio, così da assicurare un valore aggiunto all'intera proposta, è, fattivamente, volto a dare risposte concrete ad un territorio, quello montano, che, più di altri, si trova a vivere condizioni di difficoltà e che fa, del turismo, la principale fonte di produzione del reddito.

Il consigliere MAZZOLINI illustra tale emendamento.

Intervengono, in sede di discussione, i consiglieri BOLZONELLO (il quale, tra l'altro, evidenzia che più che un emendamento si tratta di un progetto di legge), MORETUZZO (il quale dichiara di condividere le considerazioni appena svolte dal consigliere Bolzonello), DAL ZOVO (la quale dichiara di condividere le valutazioni del consigliere Moretuzzo e, nel contempo, fa notare che l'emendamento non presenta la schedatecnico-finanziaria).

Il consigliere MAZZOLINI, a questo punto, propone lo stralcio dell'emendamento per l'esame del quale chiede però tempi brevi e certi.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, dei Relatori di maggioranza SIBAU e NICOLI e dell'assessore ROBERTI (tutti favorevoli), lo stralcio dell'emendamento 53 quater.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Finiti così gli articoli di competenza dell'assessore Bini, si passa ora a esaminare gli articoli del Capo XI riferiti alla sanità.

All'articolo 76 è stato presentato il seguente emendamento:

LIGUORI, CENTIS

Emendamento aggiuntivo (76.1)

"Dopo il comma 1 dell'articolo 76 aggiungere il seguente:

<<1 bis. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 22/2019 dopo le parole: <<figure professionali che insistono sui processi di cura e di assistenza>> sono aggiunte le seguenti: <<, ad eccezione dei casi in cui le persone siano direttamente in carico ad una struttura o ad un servizio specialistico con conseguente assunzione del suddetto compito di coordinamento e l'integrazione in capo al medico che ha l'effettiva responsabilità della cura>>.>>."

Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

La consigliera LIGUORI illustra tale emendamento.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI (tutti favorevoli), dei Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e dell'assessore ROBERTI (questi ultimi tutti contrari), l'emendamento 76.1, posto in votazione non viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto di astensione del consigliere Capozzella, quello contrario dei consiglieri Boschetti, Mazzolini e Slokar e quello favorevole del consigliere Shaurli*).

L'articolo 76, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Morandini e Slokar*).

L'articolo 77, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Morandini, Mazzolini e Slokar*).

L'articolo 78, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Slokar*).

All'articolo 79 è stato presentato il seguente emendamento:

USSAI, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO  
Emendamento modificativo (79.1)

"1. L'articolo 79 è sostituito dal seguente:

<<Art. 79

(Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 22/2019)

1. All'articolo 34 della legge regionale 22/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3 e 4 sono abrogati;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. L'acquisto delle prestazioni dai soggetti erogatori privati accreditati di cui al comma 1 è subordinato a una previa ricognizione organizzativa aziendale, finalizzata alla verifica delle azioni necessarie e dei relativi costi per aumentare la capacità di risposta del Servizio sanitario regionale e assicurare la soddisfazione delle finalità di cui al comma 2.>>.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

Il consigliere USSAI illustra tale emendamento.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI (tutti favorevoli), dei Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e dell'assessore ROBERTI (questi ultimi tutti contrari), l'emendamento 79.1, posto in votazione non viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto contrario del consigliere Slokar*).

L'articolo 79, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Slokar e quello di astensione del Relatore di minoranza Honsell*).

Sull'articolo 80, interviene il solo Relatore di minoranza MORETTI per segnalare che gli articoli 76, 77, 78, 79, 80 e 81 sono tutti adeguamenti della normativa di riforma del servizio sanitario regionale alla normativa statale.

L'articolo 80, che non presenta emendamenti, posto in votazione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Di Bert, Santoro, Slokar e Da Giau*).

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

DA GIAU, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (80 bis.1)

"Dopo l'articolo 80 è aggiunto il seguente:

<<Art. 80 bis

(Emergenze educative e sociali)

1. *Per far fronte alle particolari emergenze educative e sociali derivate dalla crisi Covid-19, con la prolungata chiusura delle scuole e la ridotta offerta dei centri estivi imposta dalle misure di sicurezza, la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Servizi Sociali dei Comuni dei diversi Ambiti territoriali volto a finanziare iniziative in co-progettazione con le realtà del Terzo settore, anche attraverso i Centri Territoriali d'Ambito, finalizzati al sostegno educativo e all'inclusione sociale di bambini e ragazzi in particolari situazioni di disagio sociale, economico e culturale, durante l'estate o alla ripresa delle attività scolastiche.*
2. *La Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Assessori competenti in materia di politiche sociali e disabilità e in materia di istruzione, stabilisce, con deliberazione, le modalità di presentazione delle domande e quelle di erogazione, nonché la misura dei benefici.*
3. *Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. X (XXX) - Programma n. X (XXX) - Titolo n. X (XXX) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 - 2022.*
4. *Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede per l'anno 2020 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020 2022.>>."*

e il seguente subemendamento:

DA GIAU, MORETTI

Subemendamento modificativo all'emendamento 80 bis.1 (80 bis.0.1)

"Il comma 1 dell'emendamento 80 bis.1 è sostituito dal seguente:

<<1. *Per far fronte alle particolari emergenze educative derivate dalla crisi Covid-19, con la prolungata chiusura delle scuole e la ridotta offerta dei centri estivi imposta dalle misure di sicurezza, la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario al servizio sociale dei Comuni (Ambito) volto a finanziare iniziative in co-progettazione con le realtà del Terzo settore, anche attraverso i Centri Territoriali d'Ambito, finalizzati al sostegno educativo e all'inclusione sociale di bambini e ragazzi in particolari situazioni di disagio sociale, economico e culturale, durante l'estate o alla ripresa delle attività scolastiche.>>."*

La consigliera DA GIAU illustra l'emendamento 80 bis.1.e il subemendamento 80 bis.0.1 e subemenda quest'ultimo nel seguente modo: *sostituire le parole "Centri Territoriali d'Ambito" con le seguenti "Coordinamenti Territoriali d'Ambito"*.

Dopo l'intervento dell'assessore RICCARDI, la consigliera DA GIAU dichiara di interpretare l'intervento dell'Assessore come una disponibilità a risolvere il problema e, pertanto, annuncia il ritiro dell'emendamento e preannuncia la presentazione di un Ordine del Giorno sull'argomento.

L'articolo 81, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Capozzella e Honsel*).

L'articolo 82, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto di astensione dei consiglieri Cosolini e Shaurli e il voto favorevole del consigliere Slokar*).

L'articolo 83, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato all'unanimità.

All'articolo 84 è stato presentato il seguente emendamento:

*MORETUZZO, BIDOLI*

*Emendamento modificativo (84.1)*

*"1. Prima del comma 1 dell'articolo 84 è aggiunto il seguente comma:*

*<<1 ante. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) dopo le parole <<approvato dalla Commissione stessa.>> sono aggiunte le seguenti: <<Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione a cui spettano.>>.>>."*

Il consigliere BIDOLI illustra tale emendamento.

Dopo le specificazioni dell'assessore RICCARDI sul fatto che esiste già una norma generale che consente alla Giunta regionale di riconoscere ai membri esterni della Commissione una indennità, il consigliere BIDOLI dichiara di ritirare l'emendamento.

L'articolo 84, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto di astensione dei consiglieri Honsell e Shaurli*).

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

*PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI*

*Emendamento aggiuntivo (84 bis.1)*

*"Dopo l'articolo 84 è inserito il seguente articolo:*

*<<Art. 84 bis*

*(Contributo straordinario all'Associazione Via di Natale)*

*1. In ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di garantire le necessarie attività di assistenza*

ai degenti e loro familiari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Via di Natale di Aviano un contributo straordinario di 50.000 euro per il perseguimento delle sue attività di solidarietà sociali finalizzate all'assistenza sanitaria.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 08 (Cooperazione e associazionismo) e Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 08 (Cooperazione e associazionismo) e Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/4999)>>."

e il seguente subemendamento:

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI, BASSO, MORAS, POLESELLO, TURCHET

Subemendamento modificativo dell'emendamento 84 bis.1 (84 bis.0.1)

1. Il comma 4 dell'articolo 84 bis, così come introdotto dall'emendamento 84 bis.1, è sostituito dal seguente comma:

<<4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) e Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (S/9233)>>.

NOTE: L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale

La consigliera PICCIN illustra l'emendamento 84 bis.1.e il subemendamento 84 bis.0.1.

Interviene, in sede di discussione, il solo consigliere BOLZONELLO, il quale chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento e chiede se vi sia in corso una interlocuzione tra la struttura e l'assessorato.

L'assessore RICCARDI interviene esprimendo alcune considerazioni e invitando a riflettere in genere sui modelli organizzativi.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL (favorevole), SERGO (astenuato) e MORETTI (favorevole), dei Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e dell'assessore ROBERTI (questi ultimi tutti favorevoli), il subemendamento 84 bis.0.1, modificativo dell'emendamento 84 bis.1, posto in votazione, come da richiesta inoltrata in termini regolamentari alla Presidenza dalla consigliera Piccin, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (favorevoli 33 a cui va aggiunto il voto favorevole del consigliere Polesello e del consigliere Miani, il quale dichiara di aver votato erroneamente contrario).

L'emendamento 84 bis.1, istitutivo dell'articolo 84 bis, posto in votazione nel testo emendato, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, come da richiesta inoltrata in termini regolamentari alla Presidenza dalla consigliera Piccin, viene approvato (*favorevoli 35 a cui va aggiunto il voto favorevole del consigliere Polesello; astenuti 3*).

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (84 ter.1)

Dopo l'articolo 84 bis è inserito il seguente:

<<Art. 84 ter

(Disposizioni per il personale del Servizio sanitario regionale)

1. In considerazione del particolare impegno richiesto al personale dipendente del Servizio sanitario regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, in via eccezionale, per l'anno 2020, le risorse aggiuntive regionali destinate alla premialità sono incrementate dell'importo massimo onnicomprensivo di € 2.000.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020- 2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella \_\_\_\_\_ .>>.

Nota: Comporta nuovi o maggiori oneri

CAP 4364

e il seguente subemendamento:

USSAI, SERGO, DAL ZOVO, CAPOZZELLA

Subemendamento modificativo all'emendamento 84 ter.1 (84 ter.0.1)

"1. Al comma 1 dell'emendamento 84 ter.1 le parole <<omnicomprensivo di euro 2.000.000,00>> sono sostituite dalle seguenti: <<omnicomprensivo di euro 3.500.000,00>>."

Comporta nuovi o maggiori oneri

CAP 4364

L'assessore RICCARDI illustra l'emendamento 84 ter.1.

Il consigliere USSAI illustra il subemendamento 84 ter.0.1.

Interviene, quindi, l'assessore RICCARDI per replicare alle considerazioni del consigliere Ussai.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL e SERGO (entrambi favorevoli sia all'emendamento sia al subemendamento) e MORETTI (contrario al subemendamento e favorevole all'emendamento), dei Relatori di maggioranza SIBAU (contrario al subemendamento e favorevole all'emendamento), NICOLI e BORDIN (che dichiarano entrambi di condividere le valutazioni del Relatore Sibau) e dell'assessore ROBERTI (che dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza), il subemendamento 84 ter.0.1, posto in votazione, non viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Capozzella, il voto di astensione della consigliera Liguori e il voto contrario dei consiglieri Bolzonello e Conficoni*).

L'emendamento 84 ter.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio è convocato domani, 12 giugno alle ore 10 e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 152, del 10 giugno 2020, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 18.42.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE